

Prot. AGEA n. 89117 del 21.11.2017

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**
Cittadella Regionale” - Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore AGEA
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **Caa Liberi Agricoltori**
Via Angelo Bardoni 78
Roma
- Al **Caa Liberi Professionisti**
Via Carlo Alberto 30
10123 Torino
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e
dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

OGGETTO: PROCEDURE E DOMANDE DI TRASFERIMENTO DEI TITOLI, PIGNORAMENTO E PEGNO DI TITOLI

1. Premessa e riferimenti normativi

Al fine di razionalizzare il quadro dispositivo vigente e chiarire l'utilizzo di talune fattispecie di trasferimento titoli, si rendono opportune alcune precisazioni che sono inserite in una revisione complessiva del testo delle circolari sin qui emanate.

La presente circolare, pertanto, consolida la disciplina del trasferimento titoli e la procedura di pignoramento e pegno di cui alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016 e successive modificazioni e integrazioni, integrando e modificando al tempo stesso alcune delle disposizioni ivi contenute. Analogamente, anche gli allegati sono stati revisionati.

Conseguentemente, la presente circolare ed i suoi allegati modificano e sostituiscono integralmente le circolari sin qui emanate e relativi allegati.

La presente circolare disciplina le procedure di trasferimento dei titoli PAC attribuiti a norma del Reg. (UE) n. 1307/2013 nonché le procedure con le quali possono essere richieste le annotazioni, nel Registro nazionale titoli, di pignoramenti e pegni aventi ad oggetto gli stessi titoli PAC.

Le principali fonti normative sono:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 639/2014 della Commissione;
- Reg. (UE) n. 641/2014 della Commissione;
- DM 18 novembre 2014 n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- DM 26 febbraio 2015 n. 1420 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Preliminarmente si rappresenta che l'art. 23 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che anche successivamente all'assegnazione dei titoli definitivi, attribuiti a norma dell'art. 18 del Reg. (UE) n.639/2014 (v. circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.212 del 21 aprile 2016), è possibile eseguire ricalcoli del portafoglio titoli di singoli agricoltori a seguito di aggiornamenti puntuali dei dati di riferimento. I titoli, pertanto, possono subire delle rettifiche del loro numero e/o del valore che non comportano un ricalcolo sistematico dei rimanenti diritti all'aiuto. Inoltre, il Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che in alcuni casi tassativamente previsti è possibile eseguire una riduzione lineare del valore dei titoli.

Alla luce di quanto sopra, si precisa che qualora i titoli oggetto di atti di trasferimento a qualsiasi titolo o di pegno, pignoramento, sequestro o vincolo di qualsiasi natura subiscano una variazione del numero e/o del valore in applicazione della normativa UE, nulla può essere opposto ad AGEA in tal senso. AGEA eseguirà le attività amministrative di competenza sulla base dei titoli PAC esistenti al momento dell'esecuzione dell'attività amministrativa.

2. Requisiti per il trasferimento dei titoli

L'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che i titoli possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore in attività a norma dell'art. 9 del medesimo Regolamento, tranne in caso di successione effettiva o anticipata. Il cessionario deve pertanto essere in possesso del requisito di agricoltore in attività, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA prot. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, alla data di inserimento della domanda di trasferimento titoli nel sistema informatico dell'Organismo pagatore competente e, comunque, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di trasferimento titoli per la singola campagna.

Il cedente, viceversa, può anche non soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Inoltre, ai fini del perfezionamento del trasferimento dei titoli, non devono sussistere debiti in capo al cedente. **In presenza di un debito la domanda di trasferimento presentata a sistema è annullata.**

Se il cedente provvede all'estinzione del debito entro il termine ultimo di presentazione della domanda di trasferimento per la singola campagna è necessario trasmettere una nuova domanda.

Tuttavia, in presenza di un debito, è possibile presentare la domanda di trasferimento titoli ed eseguirne il rilascio limitatamente ai titoli il cui valore eccede l'importo del debito in capo al cedente.

Il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto scritto registrato (v. risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 114 del 17 ottobre 2006), firmato dalle parti, utilizzando una delle fattispecie di trasferimento previste nell'Allegato 1 alla presente circolare e alle condizioni indicate per ciascuna fattispecie sia nel successivo paragrafo 3 che nell'Allegato 2 alla presente circolare nel quale sono altresì indicati, per ciascuna fattispecie, i documenti che devono essere prodotti. Entrambi i suddetti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente circolare.

3. Fattispecie di trasferimento titoli

Con riferimento ad alcune delle fattispecie di trasferimento titoli previste dagli Allegati 1 e 2 della presente circolare, si precisa quanto segue.

- **Affitto/comodato di titoli con terra e contratto di compartecipazione stagionale (codice 2.0)**

In caso di utilizzo della fattispecie di affitto di titoli con terra è necessario che vi sia sempre il trasferimento di una superficie ammissibile pari almeno agli ettari corrispondenti ai titoli trasferiti. Qualora le parti intendano cedere ulteriori titoli senza la corrispondente superficie ammissibile nel medesimo atto giuridico, deve essere chiaramente indicato quali titoli sono trasferiti con la fattispecie "affitto di titoli con terra" e quali sono trasferiti con la fattispecie "affitto di titoli senza terra" e, conseguentemente, occorre compilare due domande di trasferimento, una per ciascuna fattispecie.

Nella fattispecie in esame rientra anche il caso del trasferimento di superfici e titoli in esecuzione di un contratto di compartecipazione stagionale con il quale il soggetto partecipante cede superfici e titoli al soggetto partecipato, per un tempo stabilito di comune accordo. In caso di utilizzo della suddetta fattispecie di compartecipazione stagionale è necessario che vi sia sempre il trasferimento di una superficie ammissibile pari almeno agli ettari corrispondenti ai titoli trasferiti, che la superficie

ceduta sia obbligatoriamente di proprietà del cedente e che il cessionario abbia la disponibilità delle superfici al 15 maggio dell'anno di campagna.

- **Affitto/comodato di titoli senza terra (codice 2.1)**

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 16 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, si precisa che ai sensi dell'art. 34, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 26 del Reg. (UE) n. 639/2014, in caso di affitto/comodato di titoli senza i corrispondenti ettari ammissibili di cui all'art. 32, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il 30% del valore dei titoli trasferiti senza terra è decurtato e riversato in via definitiva alla riserva nazionale.

- **Affitto/comodato con movimentazione a 3 soggetti: proprietario dei titoli, proprietario della terra, affittuario di titoli e terra nei soli casi previsti (codice 2.2)**

Nella fattispecie di affitto/comodato di titoli rientra anche la movimentazione con tre soggetti contraenti, qualora non vi sia corrispondenza tra il soggetto proprietario delle superfici ed il soggetto intestatario dei titoli, nei soli casi di seguito indicati:

- a) persona fisica intestataria dei titoli e persona fisica proprietaria delle superfici legate tra di loro da rapporto di coniugio, affinità o parentela entro il quarto grado che concedono in affitto/comodato superfici e titoli ad un terzo soggetto;
- b) socio dell'azienda proprietario delle superfici conferite alla società intestataria di titoli o viceversa.

Per tali casistiche deve essere redatto un atto scritto contenente obbligatoriamente il consenso di tutti i contraenti all'esecuzione della movimentazione e l'indicazione del rapporto di coniugio, affinità o parentela di cui sopra o del rapporto societario. Nelle fattispecie in esame, in caso di trasferimento titoli per affitto non si applica la decurtazione pari al 30% del valore dei titoli trasferiti di cui all'art. 16 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420.

- **Risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli (codice 2.5)**

La fattispecie in questione è utilizzabile in caso di risoluzione o recesso di un qualsiasi contratto di trasferimento titoli, affinché i titoli trasferiti ad un soggetto cessionario nell'ambito di una precedente movimentazione tornino in capo al soggetto cedente della prima movimentazione. Nella fattispecie rientra anche il caso del recesso anticipato dal contratto di affitto.

I soggetti cedente e cessionario del trasferimento per risoluzione o recesso del contratto e rientro dei titoli devono essere obbligatoriamente quelli della movimentazione originaria e possono essere trasferiti per il rientro tutti o parte dei titoli originariamente trasferiti.

Trattandosi di rientro di titoli il cessionario non deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

- **Successione anticipata (codice 3.0)**

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. e), del DM 18 novembre 2014 n. 6513 che richiama espressamente quanto previsto dal DM 5 agosto 2004, le casistiche ricadenti nella fattispecie in questione sono le seguenti:

- a) consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;
- b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

Si precisa che la successione anticipata non è il titolo del trasferimento ma una qualificazione specifica di un trasferimento, indipendentemente dal titolo di questo. In altri termini, sul piano logico vi è prima il trasferimento dell'azienda tra due soggetti che deve avvenire secondo le forme di legge e le pattuizioni negoziali stabilite liberamente dagli interessati (con la tipologia di atto che avranno scelto) e poi la qualificazione di tale trasferimento come successione anticipata, tenuto conto del fatto che tra gli stessi interessati sussiste una relazione tale per cui l'uno può succedere all'altro per successione legittima.

Nell'atto di trasferimento titoli deve essere obbligatoriamente indicata la relazione di parentela/coniugio esistente tra le parti.

Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche.

- **Successione anticipata - regime piccoli agricoltori (codice 3.1)**

Ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 1307/2013, gli agricoltori possono subentrare nel regime per i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i titoli detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i titoli. Conseguentemente, nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori, per effetto della citata disposizione regolamentare, in caso di utilizzo della fattispecie in esame il trasferimento deve obbligatoriamente avere ad oggetto tutti titoli del cedente.

Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche.

La procedura di trasferimento da eseguire è quella prevista al successivo paragrafo 4.

- **Successione effettiva (codice 3.2)**

Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche. L'unica eccezione ammessa è rappresentata dal trasferimento titoli eseguito in favore della comunione ereditaria. In tal caso è necessario acquisire la dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita.

Inoltre, in caso di successione testamentaria, l'erede testamentario al quale sono stati lasciati i titoli all'aiuto in eredità dal de cuius deve presentare il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio Allegato 3 alla presente circolare.

- **Successione effettiva - regime piccoli agricoltori (codice 3.3)**

Valgono le medesime precisazioni relative alla fattispecie "Successione anticipata - regime piccoli agricoltori" (codice 3.1). Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche. L'unica eccezione ammessa è rappresentata dal trasferimento titoli eseguito in favore della comunione ereditaria. In tal caso è necessario acquisire la dichiarazione

resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita.

Inoltre, in caso di successione testamentaria, l'erede testamentario al quale sono stati lasciati i titoli all'aiuto in eredità dal de cuius deve presentare il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio Allegato 3 alla presente circolare.

La procedura di trasferimento da eseguire è quella prevista al successivo paragrafo 4.

- **Scioglimento della comunione ereditaria (codice 3.6)**

Si precisa che detta fattispecie può essere utilizzata esclusivamente nel caso in cui, a seguito di una movimentazione per "successione effettiva" sia stata costituita una comunione ereditaria, al fine di consentire il trasferimento dei titoli dalla comunione ereditaria stessa ad uno o più degli eredi costituenti la comunione.

Il trasferimento dei titoli deve essere eseguito sulla base di un atto scritto registrato, firmato dalle parti, con il quale gli eredi costituenti la comunione ereditaria provvedono allo scioglimento della stessa ed alla contestuale attribuzione dei titoli ad uno o più degli eredi costituenti la comunione. In questo caso, l'erede/i cessionario/i non deve/devono soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Detta fattispecie trova quindi applicazione **esclusivamente** nel caso in cui il soggetto cessionario sia un erede facente parte della comunione ereditaria. Ai fini del controllo in questione è necessario avere riguardo alla documentazione prevista dai punti 2, 2b e 5 della fattispecie 3.2 "Successione effettiva" dell'Allegato 2 della presente circolare.

Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona fisica.

Qualora, invece, il cessionario non rivesta la qualifica di erede, il trasferimento dei titoli dalla comunione ereditaria deve essere eseguito utilizzando le altre fattispecie indicate negli Allegati 1 e 2 della presente circolare e il soggetto cessionario deve essere in possesso del requisito di agricoltore in attività, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA prot. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso il soggetto cessionario può essere indifferentemente una persona fisica o una persona giuridica.

- **Scioglimento della comunione ereditaria - regime piccoli agricoltori (codice 3.7)**

Ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) n. 1307/2013, gli agricoltori possono subentrare nel regime per i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i titoli detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i titoli. Conseguentemente, nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori, per effetto della citata disposizione regolamentare, non è possibile dividere i titoli tra coeredi.

Ciò premesso, ai fini dell'utilizzo della fattispecie in questione, il trasferimento deve essere eseguito sulla base di un atto scritto registrato, firmato dalle parti, con il quale gli eredi costituenti la comunione ereditaria provvedono allo scioglimento della stessa ed alla contestuale attribuzione dei titoli ad un unico soggetto cessionario che deve essere necessariamente uno degli eredi che costituivano la comunione ereditaria. Ai fini del controllo in questione è necessario avere riguardo alla documentazione prevista dai punti 2, 2b e 5 della fattispecie 3.3 "Successione effettiva - regime piccoli agricoltori" dell'Allegato 2 della presente circolare.

Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona fisica.

La procedura di trasferimento da eseguire è quella prevista al successivo paragrafo 4.

- **Trasformazione di forma societaria (codice 4.2)**

La trasformazione di forma societaria è l'operazione con cui una società cambia la propria forma giuridica, cioè il passaggio da un tipo ad un altro tipo di società. Detta fattispecie si applica a qualsiasi tipo di trasformazione prevista dall'ordinamento. Si precisa che nel solo caso di trasformazione da persona fisica a ditta individuale e viceversa non deve essere eseguita alcuna movimentazione dei titoli poiché il soggetto giuridico, individuato univocamente dal CUA in SIAN, è il medesimo. Analogamente, anche in caso di trasformazione di forma societaria che non comporti il cambiamento di CUA in SIAN, non deve essere presentata alcuna domanda di trasferimento titoli.

Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche.

Il trasferimento deve avere obbligatoriamente ad oggetto tutti titoli del cedente.

- **Conferimento di titoli ad una società (codice 4.3)**

Con la nuova fattispecie in questione i titoli del soggetto cedente sono conferiti alla società della cui compagine sociale entra a far parte il cedente. La società può essere preesistente o di nuova costituzione. La fattispecie è utilizzabile per tutte le forme di conferimento previste dalla legge e dalla documentazione giustificativa prevista dall'Allegato 2 alla presente circolare deve obbligatoriamente risultare la qualifica di socio del soggetto cedente.

Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona giuridica.

- **Restituzione titoli dalla società al soggetto conferente (codice 4.4)**

La nuova fattispecie in esame si applica in tutti i casi in cui i titoli, precedentemente conferiti alla società, ritornano nella piena disponibilità del soggetto che aveva eseguito il conferimento. In altri termini, si tratta dell'operazione inversa a quella prevista dalla fattispecie "*conferimento di titoli ad una società (codice 4.3)*". Ai fini dell'utilizzo della fattispecie è obbligatorio che i titoli siano trasferiti dalla società al medesimo soggetto che li ha conferiti, indipendentemente dalla permanenza nella qualifica di socio. Possono essere trasferiti tutti o parte dei titoli originariamente conferiti.

Il soggetto cedente deve essere obbligatoriamente una persona giuridica.

- **Scissione di società (codice 5.0)**

Nella fattispecie in esame rientra sia la scissione totale che si verifica quando una società si estingue trasferendo l'intero patrimonio a più società preesistenti o di nuova costituzione sia in caso di scissione parziale o scorporazione, che si verifica quando una società trasferisce solo parte del proprio patrimonio ad una o più società. In questo caso la società che opera la scissione non si estingue.

Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche.

- **Fusione di società (codice 6.0)**

Nella fattispecie in esame rientra sia la fusione propria che si verifica quando due o più società si fondono in una nuova società sia la fusione per incorporazione che si verifica quando una o più società vengono incorporate in un'altra società già esistente.

Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche. Il trasferimento deve avere obbligatoriamente ad oggetto tutti titoli del cedente.

- **Per le fattispecie dal codice 9.0 al codice 10.7** relative ai subentri in contratto di affitto valgono le medesime precisazioni sopra indicate per le singole fattispecie previste ai punti precedenti. Inoltre, **per le fattispecie dal codice 9.0 al codice 9.5**, trattandosi di subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario, il soggetto cessionario non deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Si precisa che la documentazione prevista dall'Allegato 2 alla presente circolare per ciascuna fattispecie di trasferimento deve essere presentata obbligatoriamente al momento di caricamento a sistema della domanda di trasferimento.

Inoltre, con riferimento alla documentazione da produrre all'atto dell'informatizzazione della movimentazione e, in particolare, al "modulo di comunicazione del trasferimento" indicato nell'Allegato 2 alla presente circolare, si precisa che con tale dicitura ci si riferisce al modello di stampa formato pdf prodotto dal sistema informativo dell'Organismo pagatore all'atto del caricamento del trasferimento. Il modello in oggetto deve essere obbligatoriamente protocollato senza la necessità di eseguirne il caricamento (upload) poiché è sufficiente che lo stesso venga conservato nel fascicolo cartaceo dell'agricoltore.

4. Procedura di trasferimento titoli nell'ambito del regime dei piccoli agricoltori

Come stabilito dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.306 del 7 luglio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, gli agricoltori che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori possono trasferire titoli unicamente per successione effettiva o anticipata.

Al riguardo, sia la domanda di subentro nel regime dei piccoli agricoltori sia la domanda di subentro e contestuale recesso dal regime effettuata dall'interessato all'Organismo pagatore competente costituiscono, altresì, domanda di trasferimento titoli e sono soggette ai medesimi controlli ed alle medesime procedure stabilite dalla presente circolare per i trasferimenti dei titoli eseguiti al di fuori del regime per i piccoli agricoltori. L'Organismo pagatore competente esegue la relativa istruttoria verificando, tra l'altro, il deposito della documentazione prevista per tali fattispecie e trasmette i relativi dati secondo le procedure previste dalla circolare AGEA prot. n.9274 del 3 febbraio 2017.

5. Domanda di trasferimento dei titoli

La domanda di trasferimento titoli è presentata dall'agricoltore cessionario all'Organismo pagatore competente tramite il CAA al quale ha conferito mandato o direttamente all'Organismo pagatore competente se l'agricoltore non è associato ad alcun CAA. La domanda di trasferimento contiene le informazioni riportate nel fac-simile di modello, di carattere orientativo, allegato alla presente circolare (Allegato 4).

Ai sensi dell'art. 13 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, il trasferimento dei titoli deve essere comunicato, a pena di inopponibilità, agli Organismi pagatori competenti per territorio entro il termine stabilito per la presentazione della domanda unica, anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014. L'Organismo pagatore comunica all'Organismo di coordinamento il trasferimento entro cinque giorni lavorativi e l'Organismo di coordinamento, competente alla tenuta del Registro nazionale titoli, convalida il trasferimento dei titoli entro i successivi cinque giorni lavorativi.

Al fine di consentire agli agricoltori il caricamento a sistema della domanda di trasferimento titoli nell'intero anno solare, i sistemi informatici degli Organismi pagatori devono essere predisposti in maniera tale da rimanere sempre aperti nel corso dell'anno. Per determinare la decorrenza dell'efficacia del trasferimento titoli in una campagna piuttosto che nell'altra occorre far riferimento alla data di rilascio/protocollazione della domanda di trasferimento titoli nel sistema informatico dell'Organismo pagatore rispetto alla data ultima di scadenza della domanda unica.

Così, ad esempio, la domanda di trasferimento titoli protocollata in data 15 marzo 2017 produce effetti a partire dalla campagna 2017. Al contrario, la domanda di trasferimento titoli protocollata in data 14 luglio 2017 produce effetti a partire dalla campagna 2018.

Fino alla chiusura della campagna trasferimenti relativa all'anno in corso, i trasferimenti nel frattempo caricati a valere per la campagna successiva (perché presentati successivamente alla data ultima di scadenza della domanda unica della campagna in corso), rimangono in attesa di elaborazione. In tal caso si considera adempiuto l'onere di comunicazione del trasferimento titoli di cui all'art. 13 del DM 18 novembre 2014 n. 6513 da parte degli agricoltori interessati. I trasferimenti titoli eseguiti al di fuori del sistema informatico SIAN devono in ogni caso essere inviati ad Agea Coordinamento con le funzionalità già in uso.

5.1 Assenso del cedente

Elemento indispensabile per il rilascio della domanda di trasferimento titoli è la presenza dell'assenso del cedente al trasferimento. Il suddetto assenso costituisce, infatti, uno strumento indispensabile di controllo della legittimità del trasferimento dei titoli posto a tutela degli agricoltori, poiché consente di non eseguire trasferimenti frutto di condotte illecite, anche penalmente rilevanti, che possono essere poste in essere a danno ed insaputa degli agricoltori.

L'assenso del cedente con l'indicazione obbligatoria della data di acquisizione deve essere acquisito dal CAA al quale l'agricoltore ha conferito mandato, utilizzando una specifica funzione resa disponibile nell'ambito del SIAN o direttamente dall'Organismo pagatore competente per gli agricoltori non associati ad alcun CAA, secondo le modalità stabilite dall'Organismo pagatore

competente, entro i termini per il rilascio della domanda di trasferimento titoli da parte del cessionario.

Ai fini della prestazione dell'assenso devono essere messe a disposizione dell'agricoltore cedente le seguenti informazioni minime:

- numero identificativo del trasferimento caricato dal cessionario;
- numero totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- superficie totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- importo totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- fattispecie del trasferimento;
- denominazione e CUAA del cessionario.

In particolare, per i trasferimenti di titoli eseguiti all'interno del medesimo Organismo pagatore, l'assenso del cedente è acquisito dall'Organismo pagatore stesso e gestito nel proprio sistema informatico. A livello di Agea Coordinamento è trasmessa la sola informazione della presenza dell'assenso.

Con riferimento, invece, ai trasferimenti di titoli eseguiti tra Organismi pagatori diversi, deve essere eseguita la seguente procedura:

- a) l'Organismo pagatore competente per il soggetto cessionario carica nel proprio sistema informatico la domanda di trasferimento titoli;
- b) successivamente, trasferisce ad Agea Coordinamento i dati minimi sopra elencati riguardanti il trasferimento in apposita area del SIAN al fine di renderli disponibili a tutti i soggetti interessati (cedente, cessionario, CAA e Organismo pagatore);
- c) Agea Coordinamento comunica i dati minimi della domanda di trasferimento al CAA del cedente o direttamente all'agricoltore cedente se non associato ad alcun CAA;
- d) l'Organismo pagatore direttamente o tramite CAA delegato del cedente comunica ad Agea Coordinamento la conferma o il diniego dell'assenso;
- e) successivamente all'acquisizione dell'assenso, in caso di esito positivo del controllo, la domanda di trasferimento è automaticamente rilasciata da AGEA Coordinamento. Qualora, invece, vengano rilevate anomalie al trasferimento, la domanda non è rilasciata ed è fatta segnalazione all'Organismo pagatore competente e al CAA del soggetto cessionario. A seguito della risoluzione della anomalie devono essere apportate le necessarie modifiche alla domanda da ripresentare secondo la presente procedura.

Si precisa che per le seguenti fattispecie non è richiesto l'assenso del cedente:

CODICE FATTISPECIE	FATTISPECIE
2.5	Risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli
3.2	Successione effettiva

3.3	Successione effettiva - regime piccoli agricoltori
7.0	Restituzione volontaria dei titoli alla riserva nazionale
8.0	Annullamento domanda di trasferimento titoli
9.1	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva
10.1	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva
10.2	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva - regime dei piccoli agricoltori

Si precisa che in caso di decesso del soggetto cedente, la conferma dell'assenso al trasferimento titoli deve essere eseguita dagli eredi, secondo le procedure stabilite dall'Organismo pagatore competente, conformemente a quanto previsto dalla circolare AGEA prot. n. 16382 del 7 luglio 2016. Ove ciò non fosse possibile, ad esempio per assenza di eredi o mancata accettazione dell'eredità, il procedimento di trasferimento è concluso d'ufficio, previa idonea istruttoria documentale dell'Organismo pagatore competente.

6. Procedura di annullamento dell'autorizzazione al trasferimento dei titoli

L'annullamento delle validazioni già effettuate può essere eseguito solo per la correzione di errori materiali, cioè quando vi sia la necessità di adeguare la registrazione della movimentazione alla realtà giuridica risultante dagli atti dai quali il trasferimento dei titoli discende. A tal fine, pertanto, l'annullamento deve essere supportato da adeguata documentazione probatoria, pena il rigetto della domanda.

La richiesta di annullamento deve obbligatoriamente indicare gli estremi del trasferimento che si intende annullare (numero domanda, dati anagrafici del cedente e del cessionario), la motivazione a fondamento ed essere corredata dei documenti probatori. La richiesta è presentata all'Organismo pagatore competente, quale soggetto responsabile dell'istruttoria della domanda di trasferimento titoli.

L'accoglimento della richiesta di annullamento da parte dell'Organismo pagatore è comunicato mediante l'apposita funzionalità disponibile in ambito SIAN ad Agea Coordinamento che provvede all'annullamento della validazione entro 5 giorni dal ricevimento. La domanda di trasferimento errata è **annullata d'ufficio** e, successivamente è necessario presentare una nuova domanda di trasferimento titoli in sostituzione di quella oggetto di annullamento, conformemente alla procedura indicata al precedente paragrafo 5.

7. Trasferimento titoli in caso di ricalcolo puntuale dei titoli del cedente

Qualora nel periodo intercorrente tra la data di stipula dell'atto tra le parti e la conclusione del procedimento di trasferimento si verifichi un ricalcolo dei titoli del soggetto cedente che comportati una variazione nella quantità e/o nel valore e/o nel numero identificativo dei titoli posseduti rispetto a quelli indicati nell'atto di trasferimento stipulato e per tale motivo non è possibile completare il trasferimento, si applica la seguente procedura, già introdotta dalla campagna 2016.

Indipendentemente dalla tipologia di atto giuridico sottoscritto (vendita, affitto ecc.), ai fini del perfezionamento del trasferimento dei titoli, le parti devono sottoscrivere una scrittura integrativa nella quale specificare quantità, valore e numero identificativo dei nuovi titoli ricalcolati, richiamando altresì gli estremi dell'atto originario.

In alternativa alla scrittura integrativa è altresì possibile utilizzare il modulo di comunicazione del trasferimento rilasciato dai sistemi informatici degli Organismi pagatori, a condizione che lo stesso sia sottoscritto sia dal cedente che dal cessionario, contenga l'indicazione puntuale della quantità, del valore e il numero identificativo dei nuovi titoli ricalcolati nonché gli estremi dell'atto originario.

La scrittura integrativa o il suddetto modulo devono essere redatti in tempo utile e comunque entro il termine stabilito per la presentazione della domanda unica, anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

La mancanza di tale scrittura integrativa o del suindicato modulo di comunicazione determina l'inopponibilità del trasferimento dei titoli ad AGEA.

8. Pignoramento di titoli PAC

L'AGEA, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazioni dall'art. 1, della legge 11 novembre 2005 n. 231, ha istituito il Registro nazionale titoli (RNT) presso il SIAN, nel quale sono contenute, tra l'altro, le informazioni relative all'identificazione dei soggetti aventi diritto, nonché la registrazione, l'identificazione ed i trasferimenti dei titoli.

Nel relativo registro, per ciascun titolo, viene indicato il numero progressivo, il valore, l'eventuale cessione e l'eventuale presenza di pesi/vincoli giuridici (pegno, pignoramento, sequestro).

I titoli PAC attribuiti a norma del Reg. (UE) n. 1307/2013 possono formare oggetto di pignoramento nelle forme e modalità previste per la procedura del pignoramento mobiliare diretto nei confronti del debitore.

Nell'atto di pignoramento deve essere espressamente indicato il codice fiscale del debitore esecutato e il numero identificativo del titolo che si intende pignorare.

Resta escluso il ricorso alla procedura del pignoramento presso terzi atteso che AGEA non è né custode né detentrica dei titoli che sono intestati e rimangono nella disponibilità degli agricoltori. Peraltro, la stessa AGEA non può essere considerata parte debitrice degli agricoltori beneficiari dei finanziamenti previsti dalla politica agricola comune.

Al riguardo, a conforto di quanto sopra, si segnala la sentenza del Tribunale Civile di Roma, sezione 4-bis, n. 25949/2009 che ha dichiarato l'inutilizzabilità della procedura di pignoramento presso terzi in relazione ai titoli all'aiuto di cui al Reg. (CE) n.1782/2003 (poi Reg. (CE) n. 73/2009 e Reg. (UE) n. 1307/2013).

Il predetto Tribunale ha stabilito che *“dall’esame della normativa comunitaria ed interna in materia di aiuti comunitari all’agricoltura, emerge che il titolo all’aiuto non è un diritto di credito verso l’Agea ma si può configurare quale posizione giuridica soggettiva, che nasce da un atto amministrativo ricognitivo dell’esistenza di una situazione giuridica necessaria per poter inserire l’agricoltore richiedente in un elenco nazionale, che costituisce la premessa per conseguire, fra l’altro, il diritto di ricevere a titolo di “premio o aiuto comunitario” una somma di danaro erogabile, per legge, dall’Agea o da altro organismo pagatore regionale all’uopo indicato dal legislatore”*.

I titoli, prosegue il Tribunale, *“non possono certamente configurarsi alla stregua di un diritto di credito verso l’Agea. Non possono confondersi, infatti, la situazione derivante dal titolo all’aiuto con il diritto di credito al premio (in relazione al quale la pignorabilità risulta peraltro in parte esclusa dagli artt. 3 e 5 del d.l. 182/05 conv. nella l. 231/05). Invero le due situazioni (seppur collegate fra loro nel senso che, per avere diritto al premio, occorre avere un titolo) sono del tutto distinte (la quota ben può avere un valore giuridico diverso dal premio e lo stesso legislatore prevede l’impignorabilità del premio ma non della quota) con la conseguenza che il titolo o quota non può essere configurato come un altro diritto di credito (diverso dal diritto al premio) verso un soggetto predeterminato per legge (Agea) ma come un diritto dell’agricoltore facente parte del suo patrimonio personale (e riconosciuto dall’ordinamento a mezzo di un atto amministrativo) che può essere in ipotesi oggetto di trasferimento anche coattivo (con conseguente cessione di tutte le situazioni attive e passive connesse) ma non nelle forme del pignoramento presso terzi, mancando una norma che colleghi, come avviene invece per quanto riguarda il diritto al premio (laddove è previsto un organismo pagatore), il suddetto diritto ad una situazione giuridica passiva dell’Agea (quale debitrice in senso sostanziale o detentrica della “cosa altrui”, v. art. 543 c.p.c.). L’iscrizione nel registro nazionale dei titoli non determina, inoltre, alcun rapporto di debito-credito fra l’agenzia e l’agricoltore ma solo un obbligo per l’Agea di tenere un registro, che analogamente ad altri pubblici registri, ha lo scopo di rendere conoscibili ai terzi le vicende concernente i titoli così come la registrazione non determina il deposito del titolo presso l’Agenzia nel senso di cui all’art. 543 c.p.c.”*

Il Tribunale, pertanto, conclude che, *“in relazione al possesso dei titoli da parte di un debitore esecutato deve affermarsi l’inesistenza, in radice, di debiti dell’Agea ovvero di “cose altrui in suo possesso”*.

Appare all’evidenza che le medesime considerazioni vanno applicate anche ai titoli attribuiti a norma del Reg. (UE) n. 1307/2013.

E’ onere del creditore procedente, prima di intraprendere la procedura esecutiva, consultare il Registro pubblico nazionale dei titoli all’indirizzo www.sian.it per verificare numero, valore ed eventuali pesi/vincoli giuridici già presenti sul titolo intestato al soggetto nei confronti del quale si intende eseguire il pignoramento.

Si precisa, inoltre, che i titoli condotti in affitto dall’agricoltore (l’informazione è visibile a sistema) non possono essere oggetto di pignoramento, essendo di proprietà di un terzo soggetto.

E’ onere del creditore procedente, ai fini dell’opponibilità ad AGEA, trasmettere copia dell’atto di pignoramento mobiliare notificato al debitore all’AGEA – Area Coordinamento – Ufficio

armonizzazione procedure e rapporti con gli Organismi pagatori, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it per l'annotazione nel Registro nazionale titoli.

Dell'annotazione o dei motivi ostativi alla stessa o della presenza di precedenti pesi/vincoli è data comunicazione alla parte richiedente a mezzo posta elettronica certificata.

L'annotazione del pignoramento nel Registro nazionale titoli determina l'impossibilità di eseguire nel sistema informatico l'operazione di trasferimento del titolo dal debitore pignorato ad un terzo soggetto.

A cura del soggetto interessato, deve essere trasmessa all'AGEA – Area Coordinamento – Ufficio armonizzazione procedure e rapporti con gli Organismi pagatori, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it copia del provvedimento di assegnazione del titolo pignorato o, nel caso di vendita all'asta, copia dell'ordinanza di vendita e del verbale di vendita.

La suddetta documentazione è necessaria al fine di eseguire il trasferimento dei titoli ed il suo mancato o incompleto invio determina l'impossibilità di esecuzione del trasferimento dei titoli in favore dell'acquirente. Il trasferimento è eseguito direttamente dall'Ufficio sopra indicato e non trova applicazione la procedura di cui al precedente paragrafo 5.

Si rammenta che il cessionario, cioè l'assegnatario o l'acquirente dei titoli all'asta, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013, deve essere agricoltore in attività, a norma dell'art. 9 del medesimo Regolamento, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA prot. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, alla data di richiesta di trasferimento dei titoli assegnati o acquistati all'asta. In assenza di tale requisito non è possibile eseguire il trasferimento dei titoli assegnati o acquistati.

Qualora la procedura esecutiva si concluda con un provvedimento diverso da quelli sopra indicati (ad esempio, estinzione del giudizio per rinuncia agli atti), ai fini della cancellazione dell'annotazione del pignoramento, l'interessato deve trasmettere ad AGEA – Area Coordinamento – Ufficio armonizzazione procedure e rapporti con gli Organismi pagatori, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it copia del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva o dell'atto di rinuncia al pignoramento del creditore precedente. Il mancato invio dei documenti richiesti determina l'inopponibilità dei provvedimenti in questione ad AGEA.

Come rappresentato in premessa, per effetto dell'applicazione della normativa dell'Unione europea e nazionale, i titoli possono subire modifiche del loro numero e valore.

In tal caso, l'eventuale pignoramento eseguito continua a produrre i propri effetti limitatamente al numero ed al valore dei titoli rimasti nella disponibilità dell'intestatario e nulla può essere opposto in tal senso ad AGEA. Qualora il debitore pignorato non dovesse più risultare intestatario di tutti o parte dei titoli oggetto della procedura esecutiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per il mancato utilizzo per due anni consecutivi), nulla può essere opposto in tal senso ad AGEA che non potrà dare seguito al trasferimento dei titoli per il venir meno dell'oggetto del pignoramento.

E' quindi opportuno che i soggetti interessati verifichino, nelle more dello svolgimento delle procedure esecutive, l'eventuale sopravvenienza di cambiamenti del portafoglio titoli del debitore esecutato verificatisi successivamente all'annotazione del pignoramento, eseguendo una nuova consultazione del Registro nazionali titoli.

Si precisa, infine, che i contributi percepiti dall'agricoltore, contrariamente ai titoli PAC, non possono essere oggetto di pignoramento. Infatti, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727 e successive modificazioni ed integrazioni, *“le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli Organismi pagatori riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della Commissione, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli Organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”*.

Conseguentemente, l'esecuzione del pignoramento avente ad oggetto i titoli PAC non è ostativo all'utilizzo dei titoli pignorati da parte dell'intestatario degli stessi nella propria domanda unica al fine del percepimento dei contributi comunitari, fino alla conclusione della procedura esecutiva.

9. Pegno di titoli PAC

I titoli all'aiuto di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 possono essere oggetto di pegno. Nell'atto di costituzione del pegno deve essere espressamente indicato il numero identificativo del titolo oggetto di pegno.

E' onere dell'interessato, prima di costituire il pegno, consultare il Registro pubblico nazionale dei titoli all'indirizzo www.sian.it e verificare numero, valore ed eventuali pesi/vincoli giuridici già presenti sul titolo intestato al soggetto concedente il pegno.

Si precisa, al riguardo, che i titoli condotti in affitto dall'agricoltore (l'informazione è visibile a sistema) non possono essere concessi in pegno dall'affittuario, essendo di proprietà di un terzo soggetto.

L'interessato, ai fini dell'opponibilità ad AGEA, deve trasmettere copia dell'atto costitutivo di pegno all'AGEA – Area Coordinamento – Ufficio armonizzazione procedure e rapporti con gli Organismi pagatori, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it per l'annotazione nel Registro nazionale titoli.

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, la costituzione del pegno non è motivo ostativo all'utilizzo del titolo stesso da parte dell'intestatario nella propria domanda unica al fine del percepimento dei contributi comunitari e non impedisce il trasferimento del titolo che rimane comunque gravato dal pegno. Pertanto, è onere del cessionario verificare, prima del trasferimento, l'eventuale presenza del pegno nel Registro nazionale titoli.

Si rammenta che il cessionario, cioè il soggetto acquirente dei titoli oggetto di pegno, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013, deve essere agricoltore in attività, a norma dell'art. 9 del medesimo Regolamento, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA prot. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, alla data di richiesta di trasferimento dei titoli. In assenza di tale requisito non è possibile eseguire il trasferimento dei titoli.

Il trasferimento è eseguito direttamente dall'ufficio sopra indicato e non trova applicazione la procedura di cui al precedente paragrafo 5.

L'estinzione del pegno, ai fini dell'opponibilità ad AGEA, deve essere comunicata all'AGEA – Area Coordinamento – Ufficio armonizzazione procedure e rapporti con gli Organismi pagatori, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it per l'annotazione nel Registro nazionale titoli.

Si precisa, che per effetto dell'applicazione della normativa dell'Unione europea e nazionale, i titoli possono subire modifiche del loro numero e valore.

In tal caso, la costituzione del pegno continua a produrre i propri effetti limitatamente al numero e al valore dei titoli rimasti nella disponibilità dell'intestatario e nulla può essere opposto in tal senso ad AGEA. Qualora, sempre in applicazione della normativa dell'Unione europea e nazionale, il titolo oggetto di pegno sia annullato, nulla può essere opposto in tal senso ad AGEA, essendo il pegno estinto per perimento dell'oggetto.

10. Trasferimenti titoli all'esito delle procedure esecutive

I trasferimenti titoli derivanti dalle procedure di pignoramento ed escussione del pegno sono eseguiti d'ufficio direttamente da AGEA Coordinamento. Non trova pertanto applicazione la procedura di cui al precedente paragrafo 5, con la precisazione che:

- se la data dell'ordinanza di assegnazione dei titoli o la data del verbale di vendita all'asta dei titoli oggetto di pignoramento o pegno è anteriore o uguale alla data ultima di presentazione della domanda unica, anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, i titoli sono trasferiti all'assegnatario/acquirente con decorrenza dalla campagna in corso;
- se la data dell'ordinanza di assegnazione dei titoli o la data del verbale di vendita all'asta dei titoli oggetto di pignoramento o pegno è successiva alla data ultima di presentazione della domanda unica, anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, i titoli sono trasferiti all'assegnatario/acquirente con decorrenza dalla campagna dell'anno seguente.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

R. Lolli